

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E
DELLE ATTIVITÀ CONNESSI AI SERVIZI INFORMATICI E
TELEMATICI.**

L'anno il giorno del mese di presso la sede di
..... a tra:-----

1) La Comunità di, nella persona del presidente pro-
tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede della
Comunità in, il quale interviene nel presente atto in forza
della deliberazione assembleare n del esecutiva, codice
fiscale n; -----

2) Il Comune di ..., nella persona del Sindaco pro-
tempore....., domiciliato per la sua carica presso la residenza
comunale in, il quale interviene nel presente atto in forza
della deliberazione consiliare n del esecutiva, codice fiscale
n; -----

3) Il Comune di ..., nella persona del Sindaco pro-
tempore....., domiciliato per la sua carica presso la residenza
comunale in, il quale interviene nel presente atto in forza
della deliberazione consiliare n del esecutiva, codice fiscale
n; -----

4) Il Comune di ..., nella persona del Sindaco pro-
tempore....., domiciliato per la sua carica presso la residenza
comunale in, il quale interviene nel presente atto in forza
della deliberazione consiliare n del esecutiva, codice fiscale
n; -----

5) Il Comune di ..., nella persona del Sindaco pro-tempore....., domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n del esecutiva, codice fiscale n;

PREMESSO CHE:

• nel Protocollo di finanza locale per il 2012, siglato il 28 ottobre 2011, Provincia e Consiglio delle autonomie locali hanno dato atto che "nell'ambito dell'ordinamento provinciale, la maggiore efficienza nella gestione delle funzioni e dei servizi generali si raggiunge con l'attuazione della legge di riforma istituzionale e a tale fine si ritiene fondamentale delineare un percorso che porti gradualmente le Comunità ad assumere anche il ruolo di supporto operativo a favore dei comuni per la gestione dei servizi comunali ";

• nel medesimo atto le Parti hanno concordato sull'opportunità di prevedere, in una prima fase, che i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti esercitino in forma associata mediante le Comunità i compiti e le attività relativi alle funzioni in materia di: sportello unico delle attività produttive con progressiva estensione all'intero settore commercio, entrate, informatica; contratti e appalti;

• l'articolo 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), come modificata dalla L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) e dalla L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013), conformemente a quanto previsto da detto Protocollo d'intesa, ha disciplinato le gestioni associate obbligatorie

mediante le Comunità, prevedendo che dal 1° luglio 2013 i Comuni e le unioni di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante le Comunità di appartenenza o accordi tra più Comunità, i compiti e le attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, contratti e appalti di lavori servizi e forniture, informatica;-----

• la legge finanziaria ha rinviato ad una specifica deliberazione della giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di gestione associata, tenendo conto delle peculiarità organizzative presenti in ogni singolo territorio; ha demandato inoltre alla deliberazione l'individuazione dei termini e delle modalità con le quali è definito lo schema di convenzione per l'esercizio dei compiti e delle attività in forma associata, nonché i termini per la sottoscrizione della convenzione, che disciplina i connessi rapporti giuridici e finanziari; ha infine disposto che tale deliberazione preveda che specifici ruoli nell'organizzazione e nella programmazione dei compiti e delle attività svolte in forma associata siano assegnati a un organismo composto dai sindaci e dal presidente della comunità; -----

• tale provvedimento è stato approvato dalla giunta provinciale in data 6 luglio 2012, con deliberazione n. 1449, che ha recepito alcune modifiche proposte dal Consiglio delle autonomie locali ai fini dell'intesa; -----

• la deliberazione predetta dispone che le gestioni associate sono svolte a seguito e sulla base di una convenzione stipulata tra i Comuni e le Comunità ai sensi di quanto previsto dall'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e

che nell'ambito della convenzione sono individuati gli strumenti di coordinamento e di rappresentatività dei Comuni sui diversi domini decisionali e definiti i ruoli e le responsabilità del responsabile del servizio e degli eventuali altri attori che partecipano all'erogazione del servizio; -----

- il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013, sottoscritto in data 30 ottobre 2012, ha individuato la nuova data del 1 luglio 2013, quale termine per l'avvio delle suddette gestioni associate;
- l'art. 8 bis della L.P. n. 27 del 2011 e la deliberazione n. 1449/2012 prevedono il mantenimento in capo ai Comuni della titolarità delle funzioni da gestire in forma associata e assegna alle Comunità il compito di gestire le medesime funzioni; ciò al fine di salvaguardare l'identità delle collettività locali, garantendo nel contempo le stesse opportunità e livelli minimi di servizio per tutti i cittadini; -----
- il ruolo delle Comunità nell'erogazione dei servizi comunali è pertanto quello di coordinare e supportare i Comuni nell'erogazione dei servizi avvalendosi in particolare delle risorse umane già esistenti sul territorio, valorizzandone le competenze e la specializzazione senza duplicazioni e sovrapposizioni di ruoli e di responsabilità; -----
- la deliberazione n. 1449/2012 chiarisce che alla gestione associata e quindi alla correlata convenzione possono partecipare in forma volontaria anche le amministrazioni comunali di maggiori dimensioni che non sono tenute obbligatoriamente ad aderire, al fine di garantire una maggiore razionalizzazione del sistema pubblico provinciale e la valorizzazione di tutte le risorse già esistenti sul territorio e che in tale caso si potrà prevedere, sulla base delle singole convenzioni, l'avvalimento da parte della

Comunità delle strutture di tale Comune per la gestione del servizio associato; -----

• i contenuti obbligatori di dette convenzioni sono previsti dall'articolo 59 del D.P.Reg. n. 3/L e dalla deliberazione n. 1449 citata; il medesimo provvedimento prevede che la Provincia e il Consorzio dei comuni trentini predispongano uno schema di convenzione di riferimento per favorire il lavoro di personalizzazione di ciascuna realtà territoriale; -----

• la Provincia e il Consorzio dei comuni trentini hanno predisposto lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei compiti e delle attività in materia di ICT; -----

• che la Comunità delle Giudicarie e le Amministrazioni Comunali di, si sono più volte incontrate attraverso i loro rappresentanti confrontandosi sui vari aspetti della gestione associata;

• che la Giunta della *Comunità delle Giudicarie* in data e previa intesa con la conferenza dei sindaci del territorio coinvolto nella gestione associata, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1449 del 2012 e tenuto conto dello schema di convenzione predisposto dalla Provincia e dal Consorzio dei comuni trentini, ha approvato lo schema di convenzione che disciplina la gestione in forma associata dei compiti e delle attività in materia di ICT; -----

• La Provincia autonoma di Trento, approvando il programma di riordino territoriale, ha attivato, nell'ambito delle iniziative strategiche condivise con il Consiglio delle Autonomie locali il progetto di sistema denominato "Fare Comunità: progetto di accompagnamento e sostegno all'avvio del processo di riforma del sistema istituzionale trentino" con l'obiettivo di indirizzare la

governance verso una dimensione associativa in capo ai Comuni ovvero gestire le funzioni comunali attraverso modelli a rete sul territorio.

In particolare:

- i singoli Comuni, in quanto titolari delle funzioni, hanno la potestà regolamentare e adottano le scelte di indirizzo sulle tematiche strategiche per il proprio ente mantenendo la titolarità delle funzioni da gestire in forma associata, garantendo livelli minimo di servizio a tutti i cittadini e conservando la propria identità;

- la Comunità ha un ruolo di orientamento e di service della gestione associata dei servizi, tenendo conto delle specifiche esigenze del territorio di riferimento ed è l'ente capofila che esercita tuttavia le competenze conferite dagli Enti associati delegati con risorse umane già esistenti sul territorio.

- ruoli specifici dell'organizzazione e della programmazione dei compiti e delle attività, di cui alle regolamentazioni del presente atto, spettano ad un organo composto dai sindaci aderenti e dal Presidente di Comunità.

- In relazione alle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1449/2012, e in particolare agli indirizzi in materia di "Contenuti obbligatori della convenzione", si conviene sin d'ora nella possibilità di integrare, modificare e rinnovare la medesima, previo consenso espresso dagli enti sottoscrittori e nel rispetto delle norme vigenti, qualora subentrassero specifiche esigenze derivanti da esigenze di natura tecnologica, di dotazione organica, di variazione di ripartizioni economiche e/o di altra condizione volta a migliorare e efficientare la valorizzazione delle autonomie locali attraverso l'attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

In questo contesto, la riorganizzazione ritenuta fondamentale per il recupero di economie di gestione nel funzionamento interno degli Enti sottoscrittori ed il decentramento di attività, di cui al presente provvedimento alle Comunità ed il relativo affidamento da parte dei Comuni, finalizzate sia alla realizzazione di economie di scala che ad un governo migliore sul territorio a vantaggio sia degli Enti locali che dei cittadini, potrebbe richiedere, nei principi della gestione associata d'ambito, forme di collaborazione e/o di prestazione servizi professionali, anche di natura transitoria, nella gestione di attività e servizi tecnici/amministrativi.

In linea con le disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1449/2012 ovvero al Protocollo di finanza locale per il 2013, e in particolare agli indirizzi in materia di "Aspetti organizzativi dei Servizi associati", si conviene di poter valutare, anche in corso d'opera, il ricorso a specifici servizi espletati da strutture amministrative del sistema provinciale (agenzie e società di sistema, organismi rappresentativi dei comuni, enti strumentali o strutture consorziate / municipalizzate) allo scopo di migliorare la sinergia tra enti e la realizzazione di economie di scala nell'organizzazione di servizi complessi nell'ottica di una maggior efficienza, omogeneità economicità nell'erogazione dei servizi rivolti alla cittadinanza. -----

Al fine inoltre di garantire maggior efficientamento ed economicità alla predisposizione dei servizi oggetto della presente, e in linea con le indicazioni della citata deliberazione 1449/2012 in tema di personale, si conviene sin d'ora nella valutazione di adeguamenti del personale costituente il servizio associato in ragione delle specifiche caratteristiche professionali, delle dinamiche relative alle distribuzioni lavorative e

riorganizzazioni gestionali, del processo e dei meccanismi attuativi di omogeneizzazione dei modelli organizzativi e funzionali delle gestioni associate di cui alla L.P. n.3 del 2006 e successive attuazioni (L.P. n. 27 del 2010 e ssmm, deliberazioni n. 2329/2008 e 1449/2012).-----

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Valore delle Premesse

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati alla interpretazione della stessa.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, i comuni di e la Comunità delle Giudicarie convengono di costituire il servizio intercomunale per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi informatici e telematici. -----

2. La gestione associata assume la denominazione di " SERVIZIO ICT GIUDICARIE". -----

3. Alla Comunità delle Giudicarie è attribuito il ruolo di ente capofila del servizio associato ai fini organizzativi, gestionali e contabili. Alla Comunità spetta il compito di: organizzare il servizio per conto dei comuni nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dall'organo di governo di cui all'art. 7; gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla

gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto; adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dall'organo di governo. -----

4. La Comunità è altresì individuata quale unico referente nei confronti della Provincia autonoma di Trento, sia per l'eventuale assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per il recupero degli eventuali finanziamenti in caso di mancata, parziale o diversa realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto. -----

ARTICOLO 3

Finalità

1. La gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi Informatici e telematici è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità). -----

2. L'organizzazione dei servizi associati privilegia modelli di gestione a rete che coinvolgono le risorse già disponibili nel sistema pubblico provinciale e locale. Per supportare specifiche esigenze del servizio associato è possibile avvalersi della collaborazione degli strumenti di sistema secondo quanto concordato dagli enti sottoscrittori nell'ambito dell'organismo di cui al successivo art. 7. -----

3. Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata i compiti e le attività relative ai servizi informatici e telematici secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un'adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità. -----

4. La presente convenzione è finalizzata alla gestione associata dei Servizi Informatici e Telematici (I.C.T.) secondo principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, ovvero a garanzia dell'efficacia, efficienza, economicità, omogeneità e continuità nell'interesse primario dei cittadini e mira a consolidare e rafforzare una gestione unitaria e coordinata con i seguenti obiettivi:-----

- ridurre i costi attraverso la condivisione delle scelte gestionali e lo sfruttamento di economie di scala;-----
- creare servizi con un maggior livello di aderenza e qualità in grado di valorizzare le autonomie locali;-----
- sviluppare una logica di solidarietà e sinergia tra le strutture ed i servizi, evitando duplicazioni, sovrapposizioni e contraddittorietà d'impostazione, in direzione di una rete telematica integrata della Pubblica Amministrazione locale;-----
- garantire ai cittadini del territorio eguali opportunità di accesso ai servizi on-line;-----
- attraverso:-----
- la costruzione di un sistema informativo unitario in grado di valorizzare le autonomie locali;-----

- il miglioramento e la modernizzazione complessiva dei servizi informatici favorendo una maggiore diffusione dell'innovazione tecnologica;-----

- la standardizzazione delle strumentazioni/soluzioni ICT sul territorio per aumentare la capacità di cooperare tra tutti gli attori appartenenti al territorio provinciale, sia nel settore applicativo e di sistema che di supporto alle reti di telecomunicazione locale e geografica, volta a garantire maggior stabilità di servizi in termini di continuità operativa e accesso distribuito di servizi online;-----

- l'incremento della qualità dei servizi ICT offerti, sia per il personale degli enti locali, sia verso l'esterno nei confronti dei cittadini/imprese;

- il supporto operativo e funzionale a favore degli enti partecipanti all'accordo al fine di garantire la copertura del servizio anche alle amministrazioni che non dispongono di specifiche professionalità interne;-----

- la realizzazione di economie di scala nella gestione delle funzioni e servizi comunali, valorizzando gli investimenti già effettuati sul territorio

5. Le attività oggetto della gestione associata dei servizi informatici e della telecomunicazione riguardano in particolare: -----

a) la pianificazione e programmazione dei servizi: raccolta e aggregazione fabbisogni ICT sia applicativi che telematici, pianificazione strategica e programmazione degli interventi ICT, pianificazione della formazione utente in ambito ICT; -----

b) il supporto ai processi di approvvigionamento beni e servizi ICT: supporto tecnico merceologico alla definizione dei requisiti per

l'approvvigionamento di beni e servizi ICT, il supporto specialistico nella gestione delle relazioni con i fornitori di beni e servizi ICT; -----

c) la gestione dei beni e servizi ICT: supporto tecnico di base ai comuni volto alla risoluzione di problematiche nell'operatività delle soluzioni applicative e tecnologiche, gestione delle progettualità in ambito ICT (banche dati, soluzioni applicative gestionali, infrastruttura di rete ecc.), monitoraggio e controllo dei servizi erogati, formazione di base e specialistica in materia ICT, supporto specialistico ai comuni in materia di adempimenti normativi (es. sicurezza e privacy). -----

d) eventuali ulteriori attività contenute nel Programma triennale e nel Piano di lavoro annuale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:-----

– il supporto specialistico agli enti aderenti in materia di adempimenti normativi (es. sicurezza e privacy);-----

– le ulteriori attività individuate dall'Organo di governo di cui al successivo art. 7 (es: pronto intervento, piccole riparazioni dell'hardware, aggiornamento ai software in dotazione, acquisto di software ed elaborazione di software per tutti gli enti associati, acquisto di licenze per software gestionali e di sicurezza per tutti i servizi degli enti associati. Possibilità, previa apposita disciplina, di realizzare e mantenere siti web degli enti associati, supporto sistematico per la gestione dei server e del software applicativi, gestione dei server Internet e di posta elettronica, definizione e aggiornamento dei piani di sicurezza dei sistemi informatici, organizzazione di attività di formazione informatica e di consulenza al personale degli enti associati, assistenza all'archiviazione dei contratti elettronici, etc.);-----

6. Rimangono in capo ai comuni le attività relative all'identificazione dei fabbisogni ICT, supporto al monitoraggio dei servizi associati ICT e alla gestione amministrativa delle forniture specifiche del Comune (stipulazione contratto, fatturazione, ..) -----

7. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della gestione associata e delle società/agenzie di sistema eventualmente coinvolte, le amministrazioni partecipanti alla convenzione sono tenute a comunicare all'ente capofila nei tempi concordati i fabbisogni di beni e servizi riferiti al rispettivo ente. -----

8. I comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini il servizio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle diverse amministrazioni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata. La progressiva convergenza verso regole omogenee deve essere conclusa entro il 30 giugno 2015. -----

9. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività svolta dal servizio associato deve essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi inerenti le funzioni interessate attualmente operanti nei singoli enti aderenti. -----

10. I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti. -----

ARTICOLO 4

Modalità di svolgimento della gestione associata

1. La sede della gestione associata è stabilita presso la Comunità delle Giudicarie dove si provvede alla sistemazione logistica del servizio associato e alla gestione operativa dei compiti e delle attività connesse ai servizi informatici e telematici secondo quanto indicato al precedente articolo 3. ----

2. Ogni singolo comune è tenuto ad assicurare la gestione delle informazioni di base e il rilascio della modulistica e dei fogli informativi di riferimento. ---

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione e definito nell'ambito dell' organismo di cui all' art. 7 il servizio associato svolge le proprie attività secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nell' ente capofila. -----

ARTICOLO 5

Personale

1. La dotazione organica del servizio associato ICT oggetto della presente convenzione è costituita da n. 1 unità di personale, adeguatamente supportata dall'attività del Presidio Informatico messo a disposizione dalla PAT mediante il suo Ente strumentale, Società Informatica Trentina Spa, tutt'ora a disposizione dei Comuni delle Giudicarie presso la Comunità.-----

2. La dotazione organica del servizio associato può subire variazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, nel rispetto delle decisioni assunte dall'organo di governo di cui all' art. 7 e della normativa vigente, anche in relazione alla quantità di ore messe a disposizione dalla Società Informatica

Trentina Spa, quale Ente Strumentale della PAT., nell'ambito del sopra
citato Presidio.-----

3. Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle
vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi
delle professionalità interne già presenti negli enti convenzionati. In base alla
valutazione effettuata dal gruppo di lavoro sulle competenze in ambito ICT
presente nei Comuni delle Giudicarie, non risulta personale dipendente
adeguatamente competente nel settore in questione. Si prevede quindi di
procedere con una valutazione degli eventuali candidati, da inserire
nell'organico della gestione associata, supportato dai servizi professionali
resi disponibili dalla Società Informatica Trentina Spa, quale Ente
Strumentale della PAT. -----

4. I comuni associati adottano i provvedimenti necessari per mettere a
disposizione del servizio convenzionato il suddetto personale mediante
ricorso all' istituto del comando a favore della Comunità. Eventuali
successive assunzioni potranno essere poste in essere dalla Comunità nei
limiti di quanto stabilito dalle disposizioni provinciali in materia e delle
decisioni assunte nell' ambito dell'organo di governo della gestione associata.

5. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei
confronti del personale costituente il servizio associato, si conviene
sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di
impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti. -----

5. Il rapporto organico degli addetti al servizio associato, che rimangono in
capo all'ente di rispettiva appartenenza, con la presente convenzione viene
delegato all'ente capofila, ovvero alla Comunità delle Giudicarie; attengono

al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento. -----

6. I congedi ordinari e straordinari sono concessi, nel rispetto del contratto collettivo, secondo le procedure del regolamento della Comunità. Analogamente, per ragioni di uniformità e di natura organizzativa, gli elementi accessori della retribuzione rientranti nei fondi incentivanti la produttività e le specifiche indennità previste dal contratto sono determinati dall'organo di governo, salvo diverse espresse previsioni degli accordi di lavoro, su proposta del Responsabile del Servizio. -----

7. Il rapporto funzionale degli addetti al servizio associato sussiste nei confronti di tutti gli enti aderenti. L'organo di governo potrà approvare disposizioni attuative e organizzative del predetto rapporto con apposita decisione, su proposta del Responsabile del Servizio. Con riguardo alla gestione dei singoli procedimenti di rispettivo interesse gli organi/uffici di ciascun Comune si rapportano con il Responsabile del servizio associato.

8. Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. -----

Lo stesso dipende gerarchicamente dal Responsabile del servizio associato di cui al successivo art. 6 e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'organo di governo. -----

9. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate. -----

10. In qualsiasi momento l'Organo di governo della gestione associata potrà richiedere la mobilità verso la Comunità di uno o più dipendenti oggetto della messa a disposizione, previo assenso della Comunità, del Comune interessato e del dipendente medesimo.-----

ARTICOLO 6

Responsabile del servizio associato

1. Al fine di garantire la necessaria funzionalità del servizio associato si stabilisce di attribuire a un dipendente, individuato dall'organo di governo d'intesa con la Comunità, la responsabilità e la direzione della gestione associata, dotato di autonomia decisionale sugli ambiti tecnici e operativi di competenza del settore ICT. -----

2. Il responsabile del servizio associato: a) partecipa con funzioni consultive alle sedute dell'organo di governo di cui al successivo articolo 7 al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato; b) predispone annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre all'organo di governo che tiene conto delle esigenze dei singoli enti associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione; c) predispone rapporti periodici sull' andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti anche con riferimento alla comparazione tra la spesa sostenuta dal servizio associato per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui alla presente convenzione e quella sostenuta dalle singole amministrazioni prima dell'avvio della gestione associata. -----

3. Nell'ambito della struttura amministrativa della gestione associata l'organo di governo può individuare, su proposta del responsabile del servizio, ulteriori figure di coordinamento gerarchicamente dipendenti dal

medesimo responsabile alle quali affidare la gestione di specifici settori di attività del servizio intercomunali. -----

4. Il responsabile del servizio associato è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza per gli enti sottoscrittori della presente convenzione, fatta salva la possibilità di nominare uno o più delegati per specifici procedimenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia. -----

5. L'organo di governo di cui all'art. 7 stabilisce il contenuto del rapporto di servizio, rispetto agli enti aderenti alla gestione associata, del responsabile del servizio e delle figure di coordinamento eventualmente individuate ai sensi del comma 3. -----

ARTICOLO 7

Organo di Governo

1. I comuni aderenti e la Comunità delle Giudicarie concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato "organo di governo" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.-----

2. L'organo di governo è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti e dal Presidente della Comunità. Presiede le sedute il Presidente della Comunità. -

3. Competono all'organo di governo in particolare: -----

a) l'approvazione della pianificazione delle attività del servizio associato in funzione delle esigenze delle amministrazioni partecipanti e dell'ottimizzazione delle attività; -----

b) la validazione della programmazione delle risorse finanziarie per la gestione del servizio, anche con riferimento al trattamento economico accessorio del personale addetto alla gestione associata; -----

c) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei rapporti periodici forniti dal Responsabile del servizio; l'analisi deve mettere in evidenza i risultati conseguiti dalla gestione associata anche con riferimento alla comparazione tra la spesa sostenuta dai singoli Comuni prima dell'avvio del servizio associato e i costi del servizio associato; -----

d) la risoluzione delle eventuali controversie tra gli enti partecipanti; -----

e) le attività di pianificazione strategica e di programmazione delle risorse, le cui proposte sono formulate dall' ente capofila su proposta del responsabile del servizio associato; -----

g) l'individuazione, d'intesa con la Comunità, del responsabile della gestione associata. -----

h) La definizione di dettaglio delle attività che compongono i servizi specifici oggetto della gestione associata;-----

i) Stabilire, su proposta del responsabile, gli obiettivi e le priorità del servizio in gestione associata;-----

4. Alle sedute dell'organo di governo partecipa il responsabile del servizio associato con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato, e il Segretario della Comunità con funzioni verbalizzanti e di consulenza tecnico-giuridica. -

6. L'organo di governo assume le proprie decisioni con una maggioranza di almeno i 2/3 dei propri componenti che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nel territorio dei comuni interessati. -----

7. Nell' ambito dell'organo di governo verrà valutata l'opportunità di costituire una commissione/organismo composta/o di n. 3 (tre)

componenti dallo stesso individuati con funzioni attuative ed esecutive di
decisioni già assunte dall'organo di governo -----

ARTICOLO 8

Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è stabilita in 10 anni dalla
sottoscrizione della presente da rinnovare alla scadenza, secondo quanto
previsto dall'art. 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010. -----

2. In caso di recesso di singole amministrazioni da tale accordo si applicano
in ogni caso le disposizioni previste al comma 4 dell'art. 8 bis della legge
provinciale n. 27 del 2010. -----

3. La convenzione potrà essere integrata o modificata, prima della naturale
scadenza; -----

4. Resta fermo che ciascun ente sottoscrittore potrà recedere dalla
convenzione con preavviso di almeno 6 mesi. Il recesso è operativo dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, restando
pertanto a carico dell'Ente sottoscrittore recedente, le spese degli eventuali
interventi di propria pertinenza fino alla data di operatività del recesso. Il
recesso di un singolo ente sottoscrittore, non fa venir meno la gestione
associata dei servizi di cui alla presente convenzione. -----

5. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui
venga espressa da parte degli Enti sottoscrittori la volontà di procedere al suo
scioglimento che decorre, in tal caso, dal 1° di gennaio dell'anno
successivo, restando pertanto a carico degli Enti sottoscrittori le eventuali
spese ripartite, fino alla data di operatività dello scioglimento. -----

ARTICOLO 9

Rapporti finanziari

1. I costi del servizio convenzionato sono a carico degli enti sottoscrittori

con le modalità specificate dal presente articolo. -----

2. Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del

personale dipendente, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed

eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato. ---

3. A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede: -----

a) con gli eventuali trasferimenti provinciali disposti a favore dell'ente

capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per

lo svolgimento dei medesimi compiti e attività; -----

b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell' ente capofila nel rispetto dei

criteri di riparto di cui al comma successivo. -----

c) con la compartecipazione della Comunità nel rispetto dei criteri di riparto

di cui al comma successivo; -----

4. I costi di cui al comma 3 lett. b) sono sostenuti dagli enti associati e

ripartiti proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, come segue:

- eventuali consulenze per specifici progetti che esulano dal normale piano di

lavoro predisposto annualmente dal responsabile del servizio, verranno

addebitate al singolo Ente convenzionato quantificandole al costo lordo

orario del personale;-----

- la somma residua verrà poi ripartita in base alla popolazione residente all'

1/1 di ogni anno; per quanto riguarda le modalità di riparto in base alla

popolazione residente, si stabilisce che alla Comunità sia attribuito il n. di

abitanti del Comune più popolato delle Giudicarie. -----

5. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio

associato è affidata alla Comunità la quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria. -----

6. I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dalla Comunità e la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra gli enti convenzionati nel rispetto delle decisioni assunte dall'organo di governo.-----

7. Il costo complessivo per il funzionamento del servizio associato è determinato dalla Comunità, nel rispetto delle decisioni assunte dall'organo di governo, coadiuvata dal responsabile del servizio associato, ed è quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti.

8. La Comunità, coadiuvata dal responsabile del servizio associato predispone con cadenza annuale il consuntivo delle spese sostenute e il conseguente riparto definitivo della spesa sulla base del quale verranno effettuati gli eventuali conguagli. Tali informazioni devono essere comunicate ai comuni convenzionati ai fini del versamento delle eventuali somme a saldo. -----

9. Ciascun comune convenzionato procede al versamento alla Comunità dell'eventuale quota a proprio carico con le seguenti modalità:

- il 50 per cento entro il 30 giugno di ciascun anno e il saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo. -----

10 Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio. -----

11. Nella fase di avvio della presente convenzione il preventivo dei costi è ripartito soltanto in ragione della popolazione residente in ciascun comune al 31.12.2013 (per quanto riguarda la Comunità vale quanto riportato all'articolo 9, comma 4 relativamente alla popolazione). Successivamente il

preventivo annuale dei costi è ripartito facendo applicazione dei criteri di cui al comma 4, tenuto conto del piano dei procedimenti e delle attività pianificate dall'Organo di governo per l'anno successivo.-----

12. In ragione di quanto esposto in premessa, in particolare in relazione a fattori dinamici concernenti il governo dell'organizzazione a supporto del servizio in gestione associata in termini di dotazione organica, delle dinamiche relative alle distribuzioni lavorative e riorganizzazioni gestionali, aspetti di natura tecnologica e di servizio, si conviene sin d'ora nella valutazione di modifiche organizzative che possono determinare avvicendamenti delle risorse professionali, modifiche di organizzazione di servizi tecnico-amministrativi, ricorso a specifici servizi espletati da strutture amministrative del sistema provinciale.-----

13. Qualora ciò richieda conseguentemente una rideterminazione degli oneri finanziari, l'Organo di governo effettuerà specifica deliberazione.-----

ARTICOLO 10

Risoluzioni di controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito dell'organo di governo di cui all'articolo 7. -----

2. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila, salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei sindaci, le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi consigli comunali. -----

ARTICOLO 11

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del codice civile. -----

2. Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei comuni convenzionati e dall'assemblea della Comunità comunque nel rispetto delle norme vigenti con la medesima procedura prevista per la prima approvazione. -----

ARTICOLO 12

Relazioni con gli uffici competenti dei Comuni sottoscrittori

1. A maggior garanzia dell'efficacia delle funzioni attribuite all'Organo di Governo, gli Enti sottoscrittori garantiscono i necessari apporti del personale incaricato di seguire i servizi di cui alla gestione associata, in particolare nell'ambito degli organismi organizzativi di cui all'art. 2, forniscono tutti gli elementi conoscitivi utili a chiarire la rispettiva situazione specifica e sono responsabili delle comunicazioni interne nel proprio ente. -----

ARTICOLO 13

Ingresso nuovi Enti

1. Si prevede la possibilità per altri Enti di aderire successivamente alla presente convenzione. -----

2. L'ingresso del nuovo ente in qualità Ente sottoscrittore della Convenzione, determinerà una riqualificazione dei costi di cui all'art. 9 e la relativa ripartizione economica in accordo alle procedure amministrative convenute.

ARTICOLO 14

Tutela dei dati e sicurezza

1. Fermo restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte della Comunità per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti sottoscrittori condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.-----

2. Il Presidente di Comunità, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio associato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.-----

4. La Comunità si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5. La Comunità si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.-----

6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Ente sottoscrittore o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.-----

7. L'accesso ai dati di ogni singolo Ente sottoscrittore, anche ai sensi del

D.Lgs. n° 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno,
 con apposito, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o
 modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna
 comunicazione al servizio associato conferito per i provvedimenti tecnici di
 competenza.-----

8. L'accesso ai dati ubicati presso la Comunità da parte di soggetti terzi è
 consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte
 dei soggetti terzi.-----

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Comunità

Il sindaco del Comune di

Il sindaco del Comune di

Il sindaco del Comune di